

In tema di guida in stato di ebbrezza si segnala la seguente sentenza della Cassazione, Sez. IV penale, dd. 22.09.-02.11.2010 (in Guida al diritto n. 47 del 27.11.2010):

La Suprema Corte si occupa della qualifica giuridica del sequestro del veicolo, finalizzato alla confisca, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 33 della legge 29.07.2010 n. 120 agli articoli 186 e 187 del codice della strada. Statuisce la Suprema Corte che la confisca del veicolo ha ora assunto natura di sanzione amministrativa accessoria, e non più penale. Ne deriva che, in vista della confisca, non si può più procedere al sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, com. 2, c.p.p., in quanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 224-ter del codice della strada, il sequestro ai fini della confisca deve essere operato esclusivamente dall'autorità amministrativa. In buona sostanza, viene meno la giurisdizione del Giudice penale, per quanto riguarda l'emissione (decreto e/o ordinanza di sequestro) ed il controllo (riesame) del provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca del veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza, o sotto gli effetti di sostanze stupefacenti. Oltre, ovviamente, alla giurisdizione sull'emissione dello stesso provvedimento finale di confisca (non più di competenza dell'Autorità giudiziaria). Infatti, il comma 2 dell'art. 224-ter del codice della strada riserva l'applicazione della confisca al Prefetto (Commissario del Governo nel caso della Provincia Autonoma di Bolzano), al quale verrà trasmesso copia della sentenza o del decreto di condanna divenuti irrevocabili.

Il punto centrale della sentenza riguarda però senz'altro l'ipotesi di veicoli sequestrati o confiscati sotto la vigenza della normativa precedente all'entrata in vigore della legge n. 120/10. In effetti, la Cassazione ha trattato il caso di veicolo sequestrato ai sensi dell'art. 321, secondo comma, del c.p.p., annullando il relativo provvedimento, sulla base del venir meno della giurisdizione del Giudice penale. Il fatto singolare è però che la Suprema Corte, non solo annulla senza rinvio il provvedimento di rigetto del Giudice del riesame (essendo venuta meno la sua giurisdizione), ma statuisce che "non può ritenersi caducato il vincolo reale apposto sul veicolo, in quanto disposto nell'osservanza delle norme procedurali vigenti al momento della sua imposizione". La Cassazione, peraltro, dispone che copia della sentenza debba essere notificata al ricorrente, in modo che possa eventualmente presentare l'opposizione dinnanzi al Giudice di Pace competente, ai sensi dell'art. 205 del codice della strada. In buona sostanza, si perviene ad una conversione del provvedimento di natura penale in provvedimento di sequestro di natura amministrativa, senza peraltro passare tramite la sede naturale, individuata ora in quella amministrativa, ovvero "organo accertatore". Una diversa soluzione sarebbe stata quella di ritenere caducato del tutto il sequestro del veicolo, con conseguente trasmissione degli atti all'organo accertatore (in tal senso il commento in Guida al diritto n. 47/10 cit. di Giuseppe Amato). In tale ottica l'autorità amministrativa avrebbe potuto riconsiderare la sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione del provvedimento di cui all'art. 224-ter del codice della strada.

Karl Pfeifer